



Ministero del Lavoro
e delle Previdenza Sociale
**DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
PER L'ABRUZZO
SEGRETARIA**

Via Dragmetti, n° 3 – 67100 L'AQUILA

Telefon: Direzione:

Ufficio: 0862 – 25646

Fax: 0862 – 24200

E-mail: DR.L-Abruzzo@lavoro.gov.it

E-MAIL

L'Aquila, 18/03/08

**AL MINISTERO DEL LAVORO E P.S.
D.G. MERCATO DEL
LAVORO
SEGR. DIRETTORE GENERALE**

**D.G. ATTIVITA' ISPETTIVA
SEGR. DIRETTORE GENERALE**

**D.G. TUTELA CONDIZIONI LAVORO
SEGR. DIRETTORE GENERALE**

ROMA

Prot. n° 2331

Risposta a la nota n.
del
Allegati:

OGGETTO: Quesito in materia di prestazioni di lavoro degli stewards negli stadi di calcio

Il comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Interno datato 8/08/07, in riferimento all'art. 2 ter della legge 4/04/07 n.41, di conversione del D. Legge 8/02/07, n. 8, nel disciplinare la materia di cui all'oggetto, prevede che "i servizi... sono assicurati dalle società organizzatrici "direttamente" ovvero avvalendosi di "Istituti di sicurezza privati", autorizzati a norma dell'art. 134 T.U. legge di P.S approvata con R.D. n. 73 del 18/06/1931".

PreMESSO quanto sopra, si rappresenta all'attenzione di codesto Ministero che il " Documento condiviso da Coni - FIGC- Lega Nazionale Professionisti - Lega Professionisti serie C", il cui testo a richiesta potrebbe essere trasmesso, nel fornire indicazioni circa le ipotesi sui rapporti contrattuali per il servizio di stewarding, per il rapporto di lavoro svolto direttamente dalle Società Sportive prevede tra le tipologie lavorative che possono venire utilizzate anche quella del " contratto di somministrazione".

In relazione alla prospettiva di eventuali interventi di vigilanza da parte del personale delle Direzioni del lavoro a carico di Società Sportive che utilizzano negli stadi di calcio gli stewards, tornerebbe confacente conoscere se ad avviso ministeriale appare conforme alla previsione dell'art. 1 comma 2 del citato D.M. 8/08/07 il ricorso ai rapporti di somministrazione che vengano attivati dalle società sportive per il personale in questione; per assicurare " direttamente" il servizio di stewarding ovvero se piuttosto il ricorso a tale tipologia lavorativa sia da ritenere non consentito, poiché in contrasto con il dettato normativo di riferimento sullo svolgimento dei servizi "direttamente" da parte delle società di calcio, posto che il termine "direttamente" è da intendere nel senso che gli stewards devono risultare "dipendenti" delle società di calcio e non soltanto essere messi a disposizione delle stesse in forza del contratto di somministrazione dalle Agenzie, che sono le effettive titolari delle assunzioni.

Si confida di ricevere riscontro alla presente con la sollecitudine suggerita allo scopo istituzionale perseguito e sopra evidenziato.

Si ringrazia per l'attenzione e la collaborazione e si rimane in attesa con cordiali saluti.

Firmato
Il Direttore Regionale
Dott. Francesco Colaci

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi art.3 c.2 D.L.vo 39/93

Nota: Ai sensi de l'art. 6,c.2 L. 412/91 non seguirà trasmissione dell'originale

DBL/adb